



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 8

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

30^a seduta (pomeridiana): mercoledì 26 settembre 2018

Presidenza del presidente OSTELLARI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(510) **GIARRUSSO ed altri.** – *Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 8
CALIENDO (FI-BP)	5
CUCCA (PD)	4
GIARRUSSO (M5S), relatore	3, 4, 8
GRASSO (Misto-LeU)	3, 4, 7
PILLON (L-SP-PSd'Az)	6, 8
ROSSOMANDO (PD)	5

(5) **DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE.** – *Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima*

(199) **LA RUSSA ed altri.** – *Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*

(234) **Nadia GINETTI e ASTORRE.** – *Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio*

(253) **CALIENDO ed altri.** – *Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*

(392) **MALLEGNI ed altri.** – *Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo*

(412) **Nadia GINETTI ed altri.** – *Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina*

(563) **GASPARRI ed altri.** – *Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa*

(652) **ROMEO ed altri.** – *Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo*

– e **petizione n. 147 ad essi attinenti**

(Seguito della discussione congiunta e rimessione in Assemblea)

PRESIDENTE	Pag. 9
------------	-------	--------

(45) **DE POLI ed altri.** – *Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi*

(118) **DE POLI.** – *Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi*

(282) **Vanna IORI.** – *Introduzione dell'articolo 706-bis del codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di mediazione familiare*

(735) **PILLON ed altri.** – *Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità*

(768) **Maria Alessandra GALLONE ed altri.** – *Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 45, 735 e 768, congiunzione dei disegni di legge nn. 118 e 282 e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 10, 12
PILLON (L-SP-PSd'Az)	10

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(510) GIARRUSSO ed altri. – Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 510, sospesa nell'odierna seduta antimeridiana.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, desidero integrare il mio intervento svolto nella seduta precedente. Un argomento che non avevo affrontato è quello dell'aggravante di pena prevista per la fattispecie di cui all'articolo 416-bis del codice penale, in virtù della quale, per chi ha accettato la promessa di voto di cui al primo comma ed è eletto, la pena è aumentata della metà. Si tratterebbe un'aggravante assolutamente speciale perché di solito vi è anche una discrezionalità nell'aggravante, da un terzo alla metà. Una previsione siffatta sarebbe qualcosa di unico nel sistema delle aggravanti: tra aggravanti generiche, aggravanti specifiche e aggravanti speciali, questo aumento già prefissato della metà sarebbe assolutamente fuori dal sistema. Ciò detto, tuttavia, mi preoccupa soltanto il profilo della ragionevolezza a cui si perverrebbe sotto il profilo della pena. Mi spiego: un eletto sarebbe punito con una pena che va aumentata della metà; la pena sarebbe da 6 a 12 anni; quindi andremmo a 18 anni. Dunque, sarebbe punito in maniera più grave rispetto al mafioso; il politico eletto sarebbe punito in maniera più grave. Mi preoccupa soltanto di una ragionevolezza che poi può far dire ad una Corte costituzionale che nell'ambito del sistema può essere oggetto di valutazione.

GIARRUSSO, relatore. Signor Presidente, intervengo sul punto; secondo me si può superare questa obiezione, che ha una sua logica. Questa potrebbe essere addirittura una fattispecie autonoma, e ha una motivazione, un senso, perché collegata all'articolo 416-bis. Mi riferisco alla realizzazione di uno degli elementi tipici dell'associazione mafiosa. Mentre l'articolo 416-ter semplice, non aggravato, colpisce l'accordo, questa fattispecie, invece, colpisce l'accordo realizzato, il caso cioè in cui le cosche hanno piazzato una persona all'interno delle istituzioni. Siccome il bene che si intende proteggere con questa norma è la democrazia, le istituzioni, la libertà della partecipazione alle attività elettorali, la realizzazione dell'obiettivo delle cosche è una cosa di una estrema gravità, della massima gravità possibile. Ripeto: si potrebbe addirittura estrapolare un diverso reato. È stata prevista come aggravante speciale, certo, proprio per un

evento sistematico. Se all'interno dell'articolo 416-*bis* non ci fosse stata la fattispecie specifica degli obiettivi e della configurazione del reato nel controllo della pubblica amministrazione, l'obiezione l'avrei vista. Così, però, si inquadra nel ragionamento che ho appena svolto: la cosca è riuscita nel suo intento, il reato si aggrava.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, se posso interloquire brevemente, un'altra osservazione: vi è poi il problema del collegamento con l'accordo, perché se una persona viene eletta in una elezione successiva deve esserci un collegamento con quell'evento e con quella fattispecie. Altrimenti, così come è attualmente previsto dalla norma proposta, basta essere eletto e non c'è nessun aggancio.

GIARRUSSO, *relatore*. Questo mi sembra assolutamente sensato e dunque la sua osservazione rientra nell'ambito della riformulazione del comma. Nello spirito di collaborazione che abbiamo, possiamo riformularlo in modo che sia chiaro che l'intento era proprio di collegarlo al primo comma. Se ciò non è chiaro evidentemente dobbiamo chiarirlo, perché dobbiamo assolutamente evitare questa fattispecie.

CUCCA (*PD*). Signor Presidente, se il soggetto è comunque estraneo all'associazione e accetta – si potrebbero introdurre qui altre fattispecie, ma andiamo a quella più semplice – la promessa di voto, in questo caso c'è effettivamente un problema, nel senso che chi accetta la promessa...

GRASSO (*Misto-LeU*). Chi accetta e viene eletto.

CUCCA (*PD*). Chi accetta e viene eletto, prenderebbe una pena superiore rispetto al soggetto che partecipa all'associazione, il che sicuramente non deve essere. Il soggetto che viene eletto potrebbe comunque essere estraneo all'associazione, per quanto poi si parlasse in precedenza di partecipazione esterna. Quindi, bisogna stare molto attenti all'aggravante della pena.

GIARRUSSO, *relatore*. Se posso, signor Presidente, l'osservazione del collega Cucca è corretta, però dobbiamo considerarla sotto un altro profilo. L'aggravamento della pena si ha per l'eletto: vero. Ma l'altra parte del rapporto già ha l'articolo 416-*bis*, con cui prende il resto, mentre l'eletto viene condannato solo per l'articolo 416-*ter*. Quindi, abbiamo un soggetto che ai sensi dell'articolo 146-*bis* viene condannato per associazione mafiosa e poi, ai sensi dell'articolo 416-*ter*, c'è una fattispecie ulteriore perché, nell'ambito dell'associazione, si è attivato per realizzarne uno degli scopi, organizzando il voto. Là invece poniamo, al contrario, un elemento di parificazione tra un soggetto, l'eletto, che non risponde del 416-*bis*, e un altro, invece, che risponde del 416-*bis* perché comunque sta realizzando uno degli scopi dell'associazione di cui fa parte, e poi il 416-*bis* semplice perché fa parte dell'associazione.

CALIENDO (*FI-BP*). Signor Presidente, io seguo quanto diceva il collega Giarrusso. La norma così come l'abbiamo concepita già nel 2014 mira a salvaguardare la democrazia e il corretto svolgimento delle elezioni, affinché non vi siano inquinamenti nelle elezioni. È evidente, allora, che il problema dell'essere o meno eletti non incide, perché anche nell'ipotesi del non eletto ci troviamo di fronte ad un inquinamento del sistema democratico e delle elezioni abbastanza serio. Per cui la difficoltà di individuare che lo stesso comportamento, in quanto tale, abbia la possibilità di essere valutato sotto il profilo della fattispecie del reato di cui all'articolo 416-*ter* e poi lo stesso comportamento valga come aggravante è una difficoltà molto seria, perché non cambia il comportamento, è un *post factum* estraneo all'accordo delinquenziale, se vogliamo chiamarlo così.

Vorrei invitare inoltre a riflettere sul fatto che la nuova formulazione riduce l'ambito di applicazione della formula adottata nel 2014 così come nel testo di commento che accompagna questo disegno di legge è richiamata tutta la giurisprudenza della Cassazione secondo la quale anche l'estraneo potrebbe, adoperando gli strumenti, i mezzi, di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*, realizzare la fattispecie di cui all'articolo 416-*ter*. Con questa formulazione, diventa invece non più punibile. Se dovesse essere approvato questo testo oggi, così com'è, chi non è associato ma promette gli stessi strumenti e le stesse modalità, non potrebbe essere punito. Su tutto questo io rifletterei. Se sul testo del 2014 vogliamo aggiungere qualcosa, posso essere d'accordo, altrimenti vedo un pericolo serio sotto il profilo e della riduzione dell'ambito di applicazione della norma, e sotto il profilo costituzionale per cui si profila una valutazione dello stesso comportamento prima come fattispecie e poi come aggravante.

ROSSOMANDO (*PD*). Signor Presidente, il collega Caliendo ha già sottolineato a mio avviso in modo corretto il tema. In sintesi, qui non è in discussione quanto tutti noi teniamo a colpire con molta attenzione, quindi con un legislatore attento anche per quanto attiene l'entità della pena, perché questo mi pare fuor di discussione considerando anche le normative che abbiamo già approvato. Il problema è la tecnica legislativa: non possiamo scrivere una norma per la quale al primo processo di primo grado, in sede di udienza preliminare, viene sollevata una eccezione di incostituzionalità e la norma si frantuma, tra l'altro, travolgendo tutto. Alcuni elementi sono stati già enunciati. Mi lascia perplessa la risposta che è stata data prima all'obiezione dei colleghi Cucca e Grasso, perché dire che nella stessa norma una condotta uguale sotto il profilo della condotta viene punita diversamente, tanto c'è l'articolo 416-*bis*, non è corretto tecnicamente. Cosa c'entra? La condotta va guardata in relazione a quella condotta e a quella norma, che è un discorso ben diverso – colgo la suggestione per la memoria storica di chi ha lavorato nella scorsa legislatura – dal ragionare sull'entità delle pene, di tutta la fattispecie, sapendo che c'è anche il 416-*bis*. Lo avevamo detto nella scorsa legislatura, ma quando è stato fatto un discorso di innalzamento delle pene e di commisurazione.

Ma quello che mi pare certo e sicuro sotto il profilo alto dei principi generali della fattispecie giuridica incriminatrice è che tu la condotta la devi guardare in quella norma. Altrimenti, la questione non è di essere o meno d'accordo: è abbastanza certo che questa norma venga poi, come dire, polverizzata e credo che questa sia una cosa che tutti noi vorremmo evitare. Mi pare quindi che vi siano alcune cautele da tenere sommessamente in considerazione.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo sulle osservazioni formulate dal collega Caliendo, soprattutto riguardo all'aspetto dell'aggravante. Io penso che questa fattispecie possa fare riferimento alla categoria dei reati aggravati dall'evento, come per esempio la fattispecie di cui all'articolo 368, la calunnia: sappiamo che tale reato è aggravato se dalla calunnia deriva la condanna. Penso anche agli articoli 571 e 572, se dai maltrattamenti in famiglia deriva la morte oppure una lesione. Qui non abbiamo una condotta che sia anodina rispetto alla situazione concreta, ma abbiamo un evento (cioè l'elezione) causato dall'apporto di voti che non avrebbero dovuto essere accordati perché frutto di uno scambio politico-mafioso e che quindi, aggravando la situazione di fatto, mette ancor più in pericolo il bene che la norma vuole proteggere e cioè la salvaguardia delle istituzioni dall'infiltrazione. Sul fatto che di per sé la promessa di voti veda un aumento di pena nel caso di elezione della persona che questi voti di fatto ha ottenuto con uno scambio politico-mafioso non mi preoccupa, quindi anche sotto il profilo della costituzionalità credo che le obiezioni che sono state poste con attenzione e con assoluto spirito collaborativo dalla senatrice Rossomando forse in questa prospettiva potrebbero ritenersi assorbite; se lo leggiamo come un delitto che appartiene ai reati aggravati dall'evento, tutto acquista un senso maggiormente sistemico. Mi chiedevo, invece, e volevo chiedere al relatore, due cose. La prima – ne abbiamo già parlato – riguarda le riserve che noi abbiamo avanzato come Gruppo della Lega e che comunque sono già state più o meno fatte proprie dal relatore, in ordine alla astratta ipotesi della fattispecie in cui il soggetto che interagisce per procurare voti sia all'oscuro della qualità di appartenente alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di una qualunque utilità. Come lo mettiamo al riparo? Vi faccio un esempio: il commissario di un partito qualsiasi si trova in Sicilia, stringe un accordo elettorale con una persona della quale ignora l'appartenenza ad un'associazione mafiosa, quindi l'accordo c'è, la promessa di utilità potrebbe essere, per esempio, del tipo «se riuscite a portarmi un po' di preferenze poi parliamo anche di assessorati» (cosa che credo sia parte comunemente della trattativa politica di qualsiasi esponente di partito che faccia questo sul territorio) e che poi scopra, in seguito, di aver avuto a che fare con un soggetto che egli ignorava appartenesse ad associazioni di tipo mafioso ma che invece era legato alle cosche. Come riusciamo noi a cautelare questa ipotesi? Qualcuno potrà dirmi, a ragione in effetti, che l'ordinamento giuridico già prevede che l'elemento soggettivo del reato sia elemento indispensabile per determinare la colpevolezza, con tutto ciò che ne

deriva conseguentemente. Sappiamo anche, però (chi pratica un po' il diritto penale conosce ciò di cui stiamo parlando) che l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato è molto trascurato da parte della giurisprudenza e sostanzialmente dato per assodato automaticamente. La teoria del «non poteva non sapere» purtroppo diventa la prassi giudiziaria. Allora, siccome stiamo parlando non di un reato bagatellare ma di un reato serio, con situazioni serie, che conducono a condotte molto serie, secondo me potrebbe essere utile inserire un richiamo al giudice, o comunque a chi poi andrà concretamente ad applicare la fattispecie, circa l'opportunità della consapevolezza in capo al soggetto agente che la persona con cui si sta relazionando appartenga effettivamente ad una associazione mafiosa. È chiaro che da un certo punto di vista qualcuno potrebbe dire che diventa una *probatio diabolica* per il pubblico ministero riuscire a provare *ex ante* la consapevolezza; però è anche vero che se non lo deve provare il pubblico ministero alla fine deve provarlo l'imputato perché il pubblico ministero, a quel punto, si limiterà a dare la prova, e dovrà darla, sulla base di questa fattispecie, che il soggetto fosse legato ad una associazione di tipo criminale, e potrà farlo in modo relativamente agevole. A quel punto, per l'imputato, resterà l'onere di dover provare che lui non sapeva che quel soggetto appartenesse all'associazione mafiosa. Questo tipo di inversione nei fatti dell'onere della prova è oggettivamente pericoloso. Quindi, un banalissimo avverbio che ricordi a chi dovrà applicare questa norma che questa consapevolezza deve essere parte del pacchetto che spetta alla pubblica accusa comprovare non significa dire un'ovvietà, perché lo sappiamo che dovrebbe essere così. Significa far emergere una particolare cautela e attenzione su qualcosa che diversamente si rischia, lo abbiamo visto anche in qualche occasione, sia travolto dal clamore dei processi pubblici. Nel momento in cui emergesse un fatto come questo sui giornali, per esempio salta fuori che Tizio è evidentemente mafioso, tutti poi potrebbero dire «se lo so io che era mafioso come faceva a non saperlo il commissario politico del Partito Democratico oppure della Lega Nord incaricato di fare le trattative?» un conto però è quando lo scandalo è scoppiato, quanto tutti ormai hanno letto i giornali, altro conto è incontrare persone nell'ambito della normale attività politica: tutti noi sappiamo che non è sempre facilissimo avere piena contezza di chi abbiamo di fronte. In conclusione, la nostra attenzione è volta a fare in modo che sia chiara questa sfumatura della norma.

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, mi scusi, proprio per questo la precedente formulazione sulle modalità riportava anche il non mafioso, che però secondo l'interpretazione del senatore Caliendo è qualcosa che rimane, appunto, di difficile accertamento (la voce pubblica, ad esempio) mentre l'aver messo il soggetto condannato – questa è l'interpretazione che ho dato io – per l'articolo 416-*bis* con sentenza definitiva dà una maggiore certezza alla fattispecie per cui la consapevolezza e il dolo hanno bisogno di essere citati come qualcosa di essenziale. Tra l'altro, il dibattito su questo avverbio, sulla consapevolezza, come ha già ricordato il senatore Giarrusso, è stato ampiamente «arato» nella precedente

legislatura per poi concludere che era meglio escluderlo. Lo dico per ricordare ciò che è avvenuto nella precedente legislatura e quella che è stata l'interpretazione della giurisprudenza, con le modalità che sono diventate elemento costitutivo del reato e quindi come un qualcosa che era collegato alla promessa, nel senso che la promessa doveva essere con la modalità e voto per voto si può richiedere da parte dei magistrati, secondo un'interpretazione rigorosa, la prova che il voto sia o intimidito o frutto di una pressione mafiosa. Questo è ciò che invece la norma vuole superare, anche perché non si può pretendere che la promessa o l'accettazione dell'accordo possano prevedere una campagna elettorale già programmata piena di intimidazioni. Non è questo che si richiede da parte della antigiuridicità del reato di pericolo che viene portato avanti; anche se devo dire, per esperienza personale, che nel 1991 in Calabria la campagna elettorale si faceva uccidendo i candidati e così si eliminavano i problemi, al di là di qualsiasi accordo. Le primarie le facevano così.

GIARRUSSO, *relatore*. Ho l'impressione che se lo ricordino, in Calabria, in qualche Comune non ci sono candidati.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, quello che dice il senatore Grasso è corretto, ma è anche vero che qui usciamo dal binario delle modalità, perché è chiaro che se le modalità con cui viene promesso il voto sono evidentemente ricollegabili, come diceva la vecchia norma, allo scambio politico-mafioso, è pacifico; siccome qui andiamo a superare la questione delle modalità perché è stato difficile poi provarle – questo lo diceva il relatore – da parte della pubblica accusa, andiamo di fatto a dare una fattispecie più ampia, ma nello stesso tempo dobbiamo cautelare la parte che è stata «arata» nel precedente dibattito parlamentare e che ora rimane scoperta. Quindi, o da una parte o dall'altra, a pena di trovarsi sul letto di Procuste, qualcosa dobbiamo sistemare.

GIARRUSSO, *relatore*. Signor Presidente, ho apprezzato moltissimo l'apporto degli interventi di tutti i colleghi. Credo che il dibattito sia a buon punto e penso che raccogliendo le indicazioni che sono venute da tutti i colleghi e da tutte le parti politiche possiamo replicare alle osservazioni che sono state formulate, più o meno condivisibili, e raccoglierle già con gli emendamenti per arrivare ad un testo condiviso.

PRESIDENTE. Propongo pertanto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge in esame per venerdì 5 ottobre, alle ore 10.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – *Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima*

(199) LA RUSSA ed altri. – *Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. – *Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio*

(253) CALIENDO ed altri. – *Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*

(392) MALLEGNI ed altri. – *Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo*

(412) Nadia GINETTI ed altri. – *Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina*

(563) GASPARRI ed altri. – *Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa*

(652) ROMEO ed altri. – *Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo*

– e **petizione n. 147 ad essi attinenti**

(Seguito della discussione congiunta e rimessione in Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652, sospesa nella seduta antimeridiana del 31 luglio.

Comunico che nella giornata odierna è stata avanzata da parte dei senatori Grasso, Unterberger, Cucca, Valeria Valente e Monica Cirinnà una richiesta di remissione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo. Poiché tale richiesta è appoggiata da un quinto dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento dispongo che l'esame prosegua in sede referente.

(I lavori proseguono in altra sede dalle ore 15 alle ore 15,40).

(45) DE POLI ed altri. – *Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi*

(118) DE POLI. – *Norme in materia di mediazione familiare nonchè modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi*

(282) Vanna IORI. – *Introduzione dell'articolo 706-bis del codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di mediazione familiare*

(735) PILLON ed altri. – *Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità*

(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. – *Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 45, 735 e 768, congiunzione dei disegni di legge nn. 118 e 282 e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 45, 735 e 768, sospesa nella seduta del 10 settembre.

In quanto connessi per materia, sono iscritti all'ordine del giorno anche di disegni di legge nn.118 e 282.

Propongo che la discussione dei suddetti disegni di legge prosegua congiuntamente.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

PILLON, *relatore*. Signor Presidente, illustro brevemente i disegni di legge nn. 118 e 282.

Il disegno di legge n. 118, di iniziativa del senatore De Poli, reca disposizioni in materia di mediazione familiare, nonché modifiche al codice civile in tema di ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi.

Gli articoli da 1 a 4 disciplinano l'istituto della mediazione familiare. Più nel dettaglio, l'articolo 1 del disegno di legge reca la definizione di mediazione familiare. Essa si sostanzia nell'attività, svolta da un mediatore familiare (un professionista qualificato e terzo rispetto alle parti), per ristabilire le comunicazioni fra i coniugi o i conviventi al fine di pervenire a un accordo tra le parti avente per contenuto un progetto condiviso, equilibrato, concretamente realizzabile e duraturo, di organizzazione delle relazioni personali, genitoriali, nel caso di presenza di figli, e materiali, dopo la chiusura del rapporto di coniugio o di convivenza. Nella realizzazione dell'accordo di mediazione, i mediatori familiari sono tenuti a prestare particolare attenzione e a dare priorità agli interessi e ai bisogni degli eventuali figli.

I mediatori – precisa la disposizione – devono essere «professionisti particolarmente e specificatamente esperti nelle tecniche di mediazione, di negoziazione e di *problem solving*, in possesso di conoscenze approfondite in diritto, in psicologia e in sociologia con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali».

L'articolo 2, riguardo al procedimento di mediazione familiare, prevede che esso debba avere carattere informale e riservato. Nessun atto o documento, prodotto da una parte durante le diverse fasi della mediazione, può essere acquisito dalle altre parti in un eventuale giudizio.

Il mediatore familiare, le parti e gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto.

L'articolo 3 stabilisce specifici requisiti per l'esercizio dell'attività di mediazione familiare. Per l'accesso all'esercizio della professione si prevede l'obbligatorietà della laurea specialistica in determinate discipline, con l'aggiunta di specifici corsi biennali post universitari della durata di almeno 350 ore. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della legge potranno accedere alla professione anche i soggetti in possesso di una laurea specialistica e di un diploma rilasciato a seguito della partecipazione ad un corso annuale di almeno 500 ore riconosciuto dalle Regioni

di residenza. È previsto, altresì, che il possesso del titolo di mediatore familiare, e la conseguente abilitazione all'esercizio della professione, siano accertati mediante l'obbligo, posto a carico delle Regioni, di istituire elenchi pubblici degli organismi di mediazione familiare e dei mediatori professionisti.

Con l'articolo 4, che introduce nel codice di procedura civile l'articolo 708-*bis*, viene regolamentata la procedura che rende obbligatorio, ai fini della prosecuzione del processo, l'invito alle parti interessate a ricorrere alla mediazione familiare.

L'articolo 5, infine, modificando l'articolo 337-*octies* del codice civile, definisce in maniera più puntuale l'obbligo, per il giudice, di tenere conto dell'opinione dei figli minori. La disposizione prevede inoltre specifiche modalità operative e logistiche per la loro audizione.

In materia di mediazione familiare interviene anche il disegno di legge n. 282, di iniziativa della senatrice Iori. Nel merito il provvedimento si compone di sei articoli.

L'articolo 1 precisa le finalità dell'intervento legislativo: la proposta di legge si propone di sostenere la genitorialità in caso di separazione o di cessazione di una convivenza, tramite lo strumento della mediazione familiare e conformemente alle convenzioni e alle raccomandazioni dell'Unione europea, affinché tutte le madri e i padri possano rimanere in condizione di cogenitorialità, anche in caso di separazione di coppia, al fine di garantire il superiore interesse affettivo, educativo e materiale dei figli.

L'articolo 2 individua le caratteristiche della mediazione familiare, con previsioni analoghe a quelle dettate dal disegno di legge n.118. La mediazione familiare si pone i seguenti obiettivi: aiutare la coppia genitoriale a elaborare un progetto condiviso e consensuale di cogenitorialità nella separazione attraverso una metodologia mirata alla gestione del conflitto avendo come obiettivo specifico l'interesse dei figli; garantire ai figli il mantenimento di rapporti significativi e regolari con entrambi i genitori, ricevendo cure, affetto, educazione e istruzione; aiutare la coppia genitoriale a cogliere i bisogni e le manifestazioni emotive dei figli evitandone la strumentalizzazione nel conflitto; prevenire negligenze e violenze psicologiche, anche inconsapevoli, che possono esporre i figli al rischio di danni emotivi, nonché di comportamenti sociali devianti.

L'articolo 3, similmente all'articolo 3 del disegno di legge n. 118, reca i requisiti di formazione dei mediatori familiari. I mediatori devono essere in possesso di laurea specialistica in discipline psicologiche, pedagogiche o giuridiche, nonché di una formazione specifica e certificata per l'esercizio della mediazione familiare di almeno 250 ore ripartite in modo tale da favorire l'assimilazione delle competenze acquisite. La formazione relativa alla mediazione familiare è demandata a docenti universitari specialisti nell'ambito delle discipline psicologiche, pedagogiche, giuridiche o economiche con comprovata esperienza nel campo delle problematiche della famiglia e dei minori; e a mediatori familiari professionisti in attività. Possono altresì esercitare l'attività di mediazione familiare coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso

di un titolo di mediatore familiare riconosciuto dalla Regione di residenza. La disposizione precisa che le competenze necessarie nel percorso formativo del mediatore professionista devono, fra gli altri, comprendere: aspetti psicologici della coppia e dello sviluppo del minore; aspetti sociologici dell'evoluzione della famiglia; aspetti pedagogici delle relazioni genitoriali e infine aspetti legati all'impatto delle separazioni sulle dinamiche familiari e in particolar modo sui figli.

L'articolo 4, similmente alla analoga disposizione del disegno di legge n.118, introduce nel codice di rito l'articolo 706-*bis* materia di mediazione familiare. La disposizione prevede, in particolare, che qualora vi siano figli minorenni e vi sia disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso, la parte ricorrente o le parti congiuntamente hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e fatti salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pericolo per l'integrità psico-fisica dei figli minorenni o del ricorrente, di adire un organismo di mediazione familiare, nonché di partecipare ad almeno tre incontri volti a fornire sostegno alla genitorialità nella separazione e al raggiungimento di un accordo sulla nuova organizzazione familiare, nell'esclusivo interesse del figlio o dei figli.

L'articolo 5 disciplina l'istituto della mediazione familiare nelle procedure di negoziazione assistita, prevedendo, anche in questo caso, l'obbligo per i coniugi di adire un organismo di mediazione familiare, nonché di partecipare ad almeno tre incontri volti a fornire sostegno alla genitorialità nella separazione e al raggiungimento di un accordo sulla nuova organizzazione familiare, nell'esclusivo interesse dei figli.

L'articolo 6, infine prevede l'istituzione presso ogni azienda sanitaria locale, di un servizio di mediazione familiare, ad accesso libero e gratuito, idoneo a svolgere gli obbligatorî tentativi di mediazione familiare (sia giudiziale che in sede di negoziazione assistita).

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Pillon.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.